DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1963
relativa alla temporanea sospensione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti

(63/476/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione e relativo ad una temporanea sospensione di alcuni dazi della tariffa doganale comune,

Considerando che, nella Comunità, la produzione dei prodotti previsti nell'articolo 1 della presente decisione è attualmente inesistente od insufficiente, tenuto conto specialmente delle particolari occorrenze delle industrie trasformatrici;

Considerando che, per i prodotti di cui trattasi, la Comunità ha interesse che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sia, in alcuni casi, sospesa solo parzialmente a causa soprattutto dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, detta applicazione sia sospesa totalmente;

Considerando che è attualmente impossibile prevedere in maniera rigorosa l'evoluzione, per il prossimo futuro, della situazione economica nei settori interessati e che è pertanto opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo;

Considerando che per i sacchi e sacchetti da imballaggio, di cui alla sottovoce 62.03 B I b, previsti dall'articolo 2 della presente decisione, appare necessaria una parziale sospensione del dazio al fine di ristabilire l'armonizzazione dei dazi di cui alla voce 62.03, tenuto conto del consolidamento al 15 % attuato in sede degli ultimi negoziati GATT del dazio autonomo del 19 % per la sottovoce 62.03 B II; che, dato lo scopo della sospensione parziale di cui trattasi, la durata di essa può essere limitata meno strettamente di quella delle sospensioni concernenti i prodotti previsti dall'articolo 1 della presente decisione;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1963, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi totalmente oppure fino al livello indicato, per ciascun prodotto, nella tabella stessa.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 29.13 D I	2-Ossimetilen-17-alfa-metilandrostan-17-beta-olo-3-one	esenzione
ex 29.13 G III	6-Alfa-9-alfa-difluoro-16-alfa-ossiprednisolone-16, 17-acetonide	esenzione
ex 29.14 A II c 5	16-Alfa-metil-allopregrano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-alfa-paratoluensolfonato-21-acetato	esenzione
ex 29.14 A VII	2-Alfa-metil-androstan-17-beta-olo-3-one propionato	esenzione
ex 29.23 A II	5- [3-(dimetilammino) propil] -10, 11 diidro-5 H dibenzo [a,d] cicloeptone-5-olo	esenzione
ex 29.23 E	Bitartrato di metaossinorefedrina	esenzione
ex 29.23 E	Beta-(3,4-diossifenil) alfa-metilalanina	esenzione
ex 29.23 E	Acido pangamico	esenzione
ex 29.25 A III	1-Etil-1-metilpropil carbammato	esenzione
ex 29.25 B III	3-(Orto-metossifenossi)-1,2-propandiol-1-carbammato	esenzione
ex 29.26 B II d	Diacetato di 1, 1'-esametilen-bis-5-(p-clorofenil)-biguanide	esenzione
ex 29.31 B	1,2-ditioleetano	esenzione
ex 29.32	Acido 4-ureide-1-fenilarsonico	esenzione
ex 29.35 O	2-Etiltio-10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil]-fenotiazina	5 %
	oppure: 3-Etilmercapto-10-(1'-metilpiperazinil-4'-propil)-fenotiazina	5 %
ex 29.35 O	Sali di: 2-Etiltio-10-[3-(4-metil-1-piperazinil)propil -fenotiazina	5 %
	oppure: Sali di: 3-Etilmercapto-10-(1'-metilpiperazinil-4'-propil)-fenotiazina	5 %
ex 29.35 O	1-(N-metil-piperidil-4')-3-fenil-4-etil-pirazolone-5 e suoi sali	5 %
ex 29.35 O	1-(N-metil- piperidil-4')-3-fenil-4-benzil-pirazolone -5 e suoi sali	5 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
ex 29.35 O	Cloridrato- di N_1, N_1-anidro-bis-(betaossietil)-biguanide	esenzione
	oppure: Cloridrato di 4-Morfolino-carbossimidoil-guanidina	esenzione
ex 29.35 O	Cloridrato di N, N-dimetil-N'-benzil -N'-alfa-piridil-etilendiammina	esenzione
ex 29.35 O	Cloridrato di 1-metil-1,4,5,6-tetraidro -2-pirimidilmetil-alfa-cicloesil-alfa-fenil-glicolato	esenzione
ex 29.39 C-I	Siero gonadotropo	esenzione
ex 29.39 D II	6-Alfa-fluoro-16-alfa-metil-prednisolone-21-acetato	esenzione
ex 29.41 A	Desacetil lanatoside C	2 %
ex 29.41 A	Desacetil lanatosidi A+B+C	2 %
ex 29.42 C VIII	Maleati della butanolammide dell'acido 1-metil-lisergico	esenzione
ex 29.24 A	Lecitine destinate alla fabbricazione della gomma sintetica	esenzione
ex 38.05 B	Tallol, diverso dal greggio, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica	esenzione
ex 28.13 E	Anidride silicica destinata alla preparazione di catalizzatori utilizzati nella fabbricazione della gomma sintetica	esenzione
ex 28.20 A	Ossido di alluminio destinato alla preparazione di catalizzatori utilizzati nella fabbricazione della gomma sintetica	esenzione

Articolo 2

Fino al 31 dicembre 1964, il dazio per i sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti diversi da quelli di juta, di lino o di sisal, di cui alla sottovoce 62.03 B I b della tariffa doganale comune, è sospeso fino al livello del 15 %.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

Sostituzione di un membro supplente del Comitato consultivo previsto dal regolamento n. 15

(63/477/CEE)

Nella sessione del 29 e 30 luglio 1963, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha deciso di nominare il signor Jean Trillat membro supplente del Comitato consultivo, contemplato dal regolamento n. 15 relativo alle prime misure per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, in sostituzione del signor Alfred Wolff, dimissionario.

Il signor Jean Trillat è stato nominato per la restante durata del mandato del signor Alfred Wolff, cioè fino al 24 ottobre 1963.

La decisione è stata comunicata all'interessato che ha accettato la nomina.
